

RAEE E DISTRIBUZIONE: LE PREVISIONI DEL D.LGS. 49/2014

COSA SONO I RAEE?



D. Lgs. 49/2014

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o "RAEE": le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;

Apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.


RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

RAEE professionali: RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici



IL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RAEE

Il DM 185/07 ha definito i Raggruppamenti di RAEE che devono essere attuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali vengono calcolate le quote di competenza di ciascun produttore.



NB: In evoluzione – Open scope

Il gestore registra al portale del CdC RAEE il Centro di Raccolta, con i singoli Raggruppamenti. I conferimenti al Centro di Raccolta potranno avvenire da parte di Cittadini e Distributori, Installatori, Centri di Assistenza Tecnica. Il CdC RAEE assegna ciascun Punto di Raccolta ai Sistemi Collettivi, che provvedono a fornire le unità di carico e consegnano i RAEE ritirati a Impianti di Trattamento accreditati.



ALCUNE DEFINIZIONI

Distributore

- persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore;

Distributore al dettaglio

- una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;

Luogo di Raggruppamento

- deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori

D. LGS. 49 2014 – UNO CONTRO UNO

ART. 11 – DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA



*I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, il **ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno**, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, **compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche**, hanno l'obbligo di **informare** i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.*

*Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il **deposito preliminare alla raccolta dei RAEE** effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro **trasporto presso i centri di raccolta** realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o **presso impianti autorizzati al trattamento adeguato**.*

Obblighi per distributori (anche online)

Ritiro 1 contro 1

Informazione a consumatore


Trasporto RAEE raccolti presso Centri di Raccolta o impianti

D. LGS. 49 2014 – UNO CONTRO UNO

ART. 11 – DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA



Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel **raggruppamento dei RAEE** provenienti dai nuclei **domestici** effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai **centri di raccolta** realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: **ogni tre mesi** o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i **3.500 chilogrammi**. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, **la durata del deposito non deve superare un anno**. Tale quantitativo è elevato a **3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3** dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a **3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5** di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da **trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali** ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;




D. LGS. 49 2014 – UNO CONTRO UNO

ART. 11 – DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA



Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in **luogo idoneo**, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di **tenere separati i rifiuti pericolosi**, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario **garantire l'integrità delle apparecchiature**, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.



D. LGS. 49 2014 – UNO CONTRO UNO

ART. 11 – DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA



*I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei **RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni** conferiti dagli utilizzatori finali, **senza obbligo di acquisto** di AEE di tipo equivalente. Tale attività è **obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.** I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.*

*Con **decreto** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.*

Decreto 31 maggio 2016 n. 121

(vigente dal 22.7.2016)

DECRETO 31 MAGGIO 2016, N.121 – UNO CONTRO ZERO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica nei confronti di:

- distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati** ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
- distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, **intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni;**
- distributori che **effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza che, pur non essendo obbligati, intendano** effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni.

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del presente decreto i **RAEE professionali**.

I **distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE** di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.

1 vs 0

Obbligatorio per punti vendita > 400 m²

Facoltativo per punti vendita < 400 m² e vendite a distanza

Solo RAEE domestici

È possibile rifiutare il ritiro di un RAEE danneggiato

DECRETO 31 MAGGIO 2016, N.121 – UNO VS ZERO

ART.5 LUOGO DI RITIRO

Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni è effettuato **all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, o in prossimità**. Il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali **contenitori liberamente e facilmente fruibili** da parte dell'utilizzatore finale, segnalati, preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita o comunque ubicati in un'area di pertinenza del punto vendita, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all'interno dei punti vendita a fine giornata, predisposti in modo che il conferimento e il deposito dei RAEE avvenga in sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana, strutturati in modo che **i RAEE non siano accessibili e asportabili** (mascherino anti intrusione) e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti, con l'indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.

I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro e **effettuano periodicamente lo svuotamento dei contenitori** situati nel luogo di ritiro e il **successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare**. Sono inoltre tenuti **a compilare i moduli di carico e scarico al momento dell'effettuazione delle operazioni**, conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto.

I dati raccolti mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato I contribuiscono ad integrare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Luogo di ritiro

Contenitori fruibili

RAEE non asportabili

Svuotamento periodico

Moduli carico / scarico

DECRETO 31 MAGGIO 2016, N.121 – UNO CONTRO ZERO

ART. 7 TRASPORTO

I RAEE di piccolissime dimensioni sono **trasportati dal distributore, o da un trasportatore terzo** che agisce in suo nome, dal luogo di raggruppamento fino a: un **centro accreditato di preparazione per il riutilizzo**, un **centro di raccolta**, un **centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori** previa stipula di apposita convenzione, un **impianto autorizzato** al trattamento dei RAEE.

Il trasporto è accompagnato da un **documento di trasporto** compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli di carico e scarico. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto al centro o all'impianto, trattenendo per se' un'altra copia. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto.

Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva **iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3-bis**.

Trasporto 1 contro 0

Centro accreditato
preparazione per il
riutilizzo



Centro di Raccolta

Centro di Raccolta
organizzato da
Produttori

Impianto di
trattamento

Documento di
trasporto + moduli
carico e scarico

Iscrizione albo
categoria 3-bis

D. LGS. 49 2014

ART. 12 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RAEE DOMESTICI

I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.



Comuni assicurano
accessibilità ai CdR



Conferimento
RAEE domestici
prodotti nel
territorio

Documenti di
trasporto e allegati

D. LGS. 49 2014

ART. 16 - RITIRO E TRASPORTO DEI RAEE CONFERITI PRESSO I DISTRIBUTORI



I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:

- A. ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;*
- B. agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Trasporto Distribuzione

Centro di Raccolta
(secondo i
raggruppamenti)

Centro di Raccolta
Privati

Impianto di
trattamento

D. LGS. 49 2014

ART. 16 - RITIRO E TRASPORTO DEI RAEE CONFERITI PRESSO I DISTRIBUTORI


Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con **accordo di programma** le **modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori** ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:



a) i **premi di efficienza**, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di **condizioni di buona operatività del raggruppamento**, sulla base dei **quantitativi di RAEE** ritirati dai sistemi collettivi;



b) le **modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento**, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



D. LGS. 49 2014

ART. 22 – OBBLIGHI INERENTI LA VENDITA A DISTANZA



*I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di **adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura** di tipo equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro:*

- a) i propri **luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati** presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure*
- b) le **modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna**, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.*

Ritiro per vendita a distanza

Luoghi di raggruppamento o convenzionati

Ritiro presso luogo di consegna

D. LGS. 49 2014

ART. 34 – INFORMAZIONI AL CENTRO DI COORDINAMENTO

Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni:


b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.



Servizi Distribuzione	
Modulo 1 contro 1 - Carico/Scarico	New
Modulo 1 contro 1 - Trasporto	New
Modulo 1 contro 1 - Provenienza	New
<u>Dichiarazione annuale RAEE Movimentati</u>	
Modulo 1 contro 0 - Deposito Preliminare	New
Modulo 1 contro 0 - Trasporto	New

ART. 38 - SANZIONI

*Il **distributore** che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, **alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.***



OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI - SINTESI

I distributori autorizzati all'attività di vendita di AEE domestiche devono:


- **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici
- **Registrarsi** al portale CDC RAEE
- **Organizzare** il luogo di raggruppamento, deposito preliminare alla raccolta, presso il punto vendita o presso altro luogo dichiarato all'atto di iscrizione presso la sezione dell'Albo competente;
- **Tenere la documentazione** prevista dalla normativa (Schedario e Documento di trasporto)
- **Assicurare il trasporto** dei RAEE ritirati (in proprio o a mezzo di un trasportatore incaricato)
- **Informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro uno contro uno

Compete al distributore l'obbligo di informare i consumatori della gratuità del ritiro del RAEE al momento della fornitura di una AEE nuova, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. L'obbligo di informazione compete anche i distributori che effettuano televendite o vendite elettroniche.

INSTALLATORI – CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Gli installatori o i centri di assistenza tecnica devono:

- **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici
- **Trasportare con mezzi iscritti** all'Albo i RAEE, derivanti dalla propria attività di riparazione, presso il **centro di raccolta** o, in alternativa **presso la propria sede**, dove vengono eseguite le riparazioni per effettuarne il luogo di raggruppamento prima di trasportarli al centro di raccolta. **Non è consentito delegare il trasporto** ad un altro soggetto
- Compilare uno **schedario** numerato progressivamente, presso il luogo di raggruppamento, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni
- **Non è consentito effettuare il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede**
- Accompagnare il trasporto dei RAEE con un **documento di trasporto**
- Attestare con un documento di **autocertificazione**, al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la **provenienza domestica**.
- Accompagnare il trasporto dei RAEE al Centro Comunale di Raccolta con la copia fotostatica non autenticata di un **documento di identità dell'installatore**



CONDIZIONI DI SERVIZIO PER I LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO RAEE

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2015



L'ACCORDO DI PROGRAMMA

Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo quanto previsto dall'**art. 16 del d.lgs. 49/2014**.

Le condizioni previste sono efficaci a partire **dal 1 luglio 2015**.

Hanno firmato l'accordo il Centro di Coordinamento RAEE, le Associazioni di categoria dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le Associazioni delle Aziende di Raccolta dei rifiuti e le Organizzazioni delle Imprese Commerciali e della Distribuzione.



VALIDITÀ TRIENNALE!

REQUISITI DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO

Il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia. Deve essere assicurato uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi.

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il **ritiro** da parte dei Sistemi Collettivi solo per **quantitativi superiori o uguali a quelli indicati in tabella per ciascun Raggruppamento**



RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg)
R1	400
R2	400
R3	300
R4	300
R5	25 – 50 (altre forme- lineari)



Nel caso in cui per un Raggruppamento non venga raggiunto per due volte nel corso di 12 mesi almeno il quantitativo minimo, sarà interrotto il servizio di ritiro e si procederà alla cancellazione dello stesso Raggruppamento presso quel Luogo di Raggruppamento

I TEMPI DI RITIRO

I Sistemi Collettivi servono **tutto il territorio nazionale** e tutti i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE regolarmente iscritti al portale del CdC RAEE, assicurando adeguati livelli di servizio.

I servizi di ritiro sono effettuati su chiamata, tramite l'invio di una **Richiesta di Ritiro via web o mobile** effettuata esclusivamente sul portale del CdC RAEE o, in alternativa, sulla base di ritiri periodici programmati.

I Sistemi Collettivi si impegnano a evadere le Richieste di Ritiro entro i seguenti **Tempi Massimi di Intervento** calcolati dal giorno seguente all'inserimento della Richiesta di Ritiro, a condizione che la richiesta pervenga entro le ore 12:00



TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO (GIORNI LAVORATIVI di APERTURA)
R1, R2, R3 e R4	5
R5	10

I tempi sono raddoppiati per servizi erogati in Luoghi di Raggruppamento dei RAEE presenti in isole minori

LE ANOMALIE

Anomalie generate dai **Luoghi di Raggruppamento**

- Luogo di Raggruppamento dei RAEE chiuso (o unità di carico non accessibile) all'interno della fascia oraria prestabilita
- Presenza di rifiuti estranei al Raggruppamento
- Presenza di RAEE fortemente danneggiati o sensibilmente privi di parti e/o componenti (>30% del carico)

Anomalie generate dai **Sistemi Collettivi**

- Ritardo nel ritiro
- Mancata sostituzione dell' unità di carico contestualmente al ritiro o unità di carico non idonea
- Mancata attivazione del servizio entro 15 giorni dalla data di assegnazione

Le anomalie sono segnalate esclusivamente con l'utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a disposizione da parte del CdC RAEE sul proprio portale e danno origine ad una sanzione pari a 150,00 € per ciascuna missione



I PREMI DI EFFICIENZA: VALORI BASE

Il premio sarà erogato per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle soglie di buona operatività, ad eccezione dei ritiri a giro effettuati dai Sistemi Collettivi per i quali i premi sono sempre erogati

R	SOGLIA DI BUONA OPERATIVITÀ (Kg)
R1	1.200
R2	2.000
R3	1.300
R4	800
R5	50 – 100 (altre forme- lineari)



Per ritiri sotto la soglia di buona operatività e sopra la soglia minima di conferimento la premialità sarà pari a **20€/ton** per ogni raggruppamento.

Raggruppamento	€ / ton
R1, R3	50
R2, R4	105
R5	250

VALORI BASE DEL PREMIO DI EFFICIENZA

I PREMI DI EFFICIENZA – VALORI MASSIMI

I Luoghi di Raggruppamento che servono almeno 5 punti vendita e i nuovi Luoghi di Raggruppamento che si registreranno al CdC RAEE nel periodo di vigenza dell'Accordo, avranno diritto alla seguente premialità maggiorata:



Raggruppamento	€ / ton
R1, R3	55
R2, R4	115
R5	300



VALORI MASSIMI DEL PREMIO DI EFFICIENZA

PORTALE CDC

I distributori si **iscrivono al portale del CdC RAEE** indicando:

- la loro modalità di conferimento al Centro di Raccolta come “piccoli” o “grandi” conferitori;
- le informazioni di base che identificano il punto vendita ed i luoghi di raggruppamento;
- l’elenco degli eventuali trasportatori, incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE



I distributori si distinguono in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:

- “**Piccolo conferitore**”: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
- “**Grande conferitore**”: tutti i casi che non rientrano nel Piccolo Conferitore. In questo caso è necessario prenotare il conferimento al Centro di Raccolta

I distributori dovranno accedere al portale web del CdC per l’individuazione dei CdR che possono ricevere i loro RAEE. Nel caso di scelta di un Centro di raccolta sito al di fuori del Comune, il Distributore dovrà generare tramite il portale del CdC, sottoscrivere e inoltrare una proposta di **Convenzione** tra lui stesso e il Sottoscrittore (Comune/gestore del Centro di raccolta), che quest’ultimo firmerà nei successivi 30 giorni (dal momento della firma potrà iniziare i conferimenti).

DATI REGIONE LIGURIA - 2018

Provincia	Tipo Sito	Totale
Genova	CdR	35
	GU	1
	Inst	5
	LdR	2
<i>Totale</i>		43
Imperia	CdR	11
	Inst	1
	LdR	2
<i>Totale</i>		14
La Spezia	CdR	14
	Inst	3
<i>Totale</i>		17
Savona	CdR	24
	Inst	4
<i>Totale</i>		28
Totale complessivo		102

Provincia	R1 (kg)	R2 (kg)	R3 (kg)	R4 (kg)	R5 (kg)	Totale (kg)	Kg/ab
Genova	1.612.540	2.364.935	787.277	867.984	17.577	5.650.313	6,69
Imperia	484.910	541.030	247.159	236.105	3.490	1.512.694	7,06
La Spezia	385.445	523.205	232.483	304.310	4.430	1.449.873	6,59
Savona	576.610	472.780	395.054	253.480	8.219	1.706.143	6,14
Totale	3.059.505	3.901.950	1.661.973	1.661.879	33.716	10.319.023	6,63

**2018 vs 2017:
+ 11,49%**

DATI LA SPEZIA – RACCOLTA 2018 IN KG

Comune	R1	R2	R3	R4	R5	Totale
Totale Provincia	385.445	523.205	232.483	304.310	4.430	1.449.873
Ameglia	9.325	7.810	7.955	10.920	99	36.109
Beverino					378	378
Brugnato				1.000		1.000
Carrodano	2.410	3.540	2.504	2.650	1.017	12.121
Castelnuovo Magra		18.000		27.305	329	45.634
Deiva Marina	8.300					8.300
Framura	3.760	2.740	1.740	1.640	31	9.911
La Spezia	255.040	366.240	147.220	161.800	1.444	931.744
Lerici	6.590	9.505	9.917	18.635	230	44.877
Levanto	16.140	28.440	8.486	19.010	216	72.292
Rocchetta di Vara	1.700	2.920	957	650		6.227
Santo Stefano di Magra		8.100		10.780		18.880
Sarzana	75.940	71.890	49.748	49.920	686	248.184
Varese Ligure	6.240	4.020	3.956			14.216